

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)¹

del 19 marzo 1965 (Stato 7 maggio 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{quater} capoverso 7 della Costituzione federale² e l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima;³

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1964^{4,5}

decreta:

1. Le prestazioni dei Cantoni

Art. 1 Norma

¹ La Confederazione concede sussidi ai Cantoni che, in virtù di disposizioni proprie conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni complementari ai beneficiari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell'assicurazione per l'invalidità (AI).⁶

² Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte prestazioni, queste sono parimente considerate nell'ambito della presente legge.

³ Al Cantone di domicilio dell'assegnatario spetta la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare.⁷

⁴ È riservata ai Cantoni la competenza di accordare prestazioni di assicurazione o d'aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabilirne le particolari condizioni d'assegnazione. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è vietata.⁸

RU 1965 535

- ¹ Nuovo titolo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 699 702; FF **1985** 180). Secondo la medesima disp. le sezioni A, B, C e D sono designate sezioni 1, 2, 3 e 4 e i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani.
- ² [CS **1** 3; RU **1973** 429]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 112 cpv. 6 e 196 n. 10 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- ³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2687; FF **2000** 205).
- ⁴ FF **1964** II 1786
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2952 2959; FF **1997** I 1085)
- ⁷ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU **1971** 32 36; FF **1970** I 149).
- ⁸ Primitivo cpv. 3.

Art. 2⁹ Diritto alle prestazioni complementari

¹ I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a–2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.

² Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

- a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o
- b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o
- c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

³ Il diritto alla prestazione complementare non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone o al godimento dei diritti civili. Le persone a carico dell'aiuto sociale non possono essere escluse dal diritto alla prestazione complementare.

⁴ Le prestazioni complementari devono essere rifiutate durevolmente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti¹⁰ (LAVS) o dell'articolo 7 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità¹¹ (LAI).

Art. 2a¹² Persone anziane

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 le persone anziane che:

- a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS;
- b. non raggiungono la durata di contributo minimo prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS¹³, ma sono in età di pensionamento.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

¹⁰ RS 831.10

¹¹ RS 831.20

¹² Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

¹³ RS 831.10

Art. 2b¹⁴ Superstiti

¹ Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 i superstiti che:

- a. hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS;
- b. avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS¹⁵.

Art. 2c¹⁶ Invalidi

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che:

- a. hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI;
- b. potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS¹⁷ e adempissero le condizioni assicurative enumerate dall'articolo 6 capoverso 1 LAI¹⁸;
- c. hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI;
- d.¹⁹ hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi.

Art. 2d²⁰ Coniugi separati e persone divorziate

I coniugi separati e le persone divorziate che ricevono una rendita complementiva dell'AVS o dell'AI hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2.

Art. 3²¹ Componenti delle prestazioni complementari

Le prestazioni complementari comprendono:

- a. la prestazione complementare annua, versata ogni mese;
- b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

¹⁴ Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

¹⁵ RS 831.10

¹⁶ Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

¹⁷ RS 831.10

¹⁸ RS 831.20

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

²⁰ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

Art. 3a²² Calcolo e importo della prestazione complementare annua

¹ L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti.

² L'importo annuo della prestazione complementare non deve superare, durante l'anno civile, il quadruplo dell'importo annuo minimo della rendita semplice di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 capoverso 5 LAVS²³. Se il diritto alle prestazioni complementari non si estende all'anno intero, l'importo massimo è ridotto proporzionalmente alla sua durata.

³ Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua non può superare il 175 per cento dell'importo massimo destinato a coprire il fabbisogno vitale delle persone sole giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera a.

⁴ Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

⁵ Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.

⁶ Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.

⁷ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei membri della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni all'addizione, in particolare per i figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
- b. la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
- c. il conteggio del reddito proveniente da un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni;
- d. i redditi e le spese determinanti nel tempo;
- e. l'inizio e la fine del diritto;
- f. il pagamento di arretrati e la ripetizione di prestazioni come anche altri particolari sui presupposti del diritto alle prestazioni, salvo che la presente legge non ne dichiari competenti i Cantoni;
- g. l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall'usufruttuario;

²² Introdotta dal n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

²³ RS 831.10

- h. l'importo forfettario per le spese di riscaldamento di appartamenti per cui tali spese sono a carico degli inquilini;
- i. la coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)²⁴.

Art. 3b²⁵ Spese riconosciute

¹ Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

- a.²⁶ importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
 - 1. per le persone sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
 - 2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
 - 3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
- b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.

² Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

- a. tassa giornaliera;
- b. importo per le spese personali.

³ Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

- a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
- b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
- c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
- d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio canto-

²⁴ **RS 832.10**

²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

²⁶ Attualmente questi importi sono stati fissati a 15 280 franchi al minimo e 16 880 franchi al massimo, 22 920 franchi al minimo e 25 320 franchi al massimo, 8050 franchi al minimo e 8850 franchi al massimo (art. 1 dell'O 01 del 18 sept. 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI – RS 831.307).

nale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

- e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

Art. 3c²⁷ Redditi determinanti

¹ I redditi determinanti comprendono:

- a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
- b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
- c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
- d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
- e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
- f. gli assegni familiari;
- g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
- h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia.

² Non sono computati come redditi determinanti:

- a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile²⁸;
- b. le prestazioni d'aiuto sociale;
- c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
- d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
- e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.

²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

²⁸ RS 210

³ Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono computati quali redditi.

Art. 3d²⁹ Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

¹ I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:

- a. di dentista;
- b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
- c. per diete;
- d. di trasporto fino al più vicino luogo di cure;
- e. di mezzi ausiliari e
- f. di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal³⁰.

² Per le persone che vivono a casa, gli importi massimi seguenti possono essere rimborsati ogni anno in aggiunta alla prestazione complementare annua:

	Fr.
a. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto	25 000
b. coniugi	50 000
c. orfani di padre e di madre	10 000

³ Per ogni persona che vive in un istituto si può rimborsare in più della prestazione complementare annua un importo annuo di 6000 franchi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate conformemente al capoverso 1. Esso può emanare prescrizioni relative al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità di persone per cui le spese che devono essere rimborsate superano l'eccedenza dei redditi determinanti sulle spese riconosciute. Inoltre, può determinare l'importo della franchigia da prendere in considerazione nell'ambito della partecipazione alle spese.

Art. 4³¹ Adeguamento delle prestazioni

Nel fissare le nuove rendite conformemente all'articolo 33^{ter} LAVS³², il Consiglio federale può aumentare in modo adeguato gli importi previsti negli articoli 3b capoverso 1 lettera a, 3c capoverso 1 lettere a e c e 3d capoversi 2 e 3. Può inoltre estendere in modo adeguato le competenze dei Cantoni previste nell'articolo 5.

²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

³⁰ RS 832.10

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

³² RS 831.10

Art. 5³³ Ordinamenti speciali dei Cantoni

¹ I Cantoni stabiliscono:

- a. l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera a;
- b.³⁴ l'importo delle spese di pigione giusta l'articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:
 1. 12 000 franchi per le persone sole,
 2. 13 800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita;
- c. l'importo lasciato a disposizione delle persone che vivono in un istituto per le spese personali.

² Se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella, l'importo massimo stabilito dai Cantoni è aumentato di 3600 franchi.

³ I Cantoni possono:

- a. limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
- b. aumentare fino a concorrenza di un quinto l'importo della sostanza che sarà computato quale reddito dei beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti e ospedali (art. 3c cpv. 1 lett. c);
- c. al massimo raddoppiare l'importo della franchigia degli immobili menzionato nell'articolo 3c capoverso 1 lettera c;
- d. rinunciare ad applicare l'esonero concesso sull'immobile che serve da abitazione alle persone designate nell'articolo 3c capoverso 1 lettera c, e anticipare le prestazioni complementari nell'ambito di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato da tali persone.

Art. 6 Organizzazione e procedura³⁵

¹ I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione. Le autorità dell'assistenza sono escluse. Le spese amministrative sono assunte dai Cantoni.

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085)

³⁴ Attualmente questi importi sono stati fissati a 13 200 franchi al massimo e 15 000 al massimo (art. 2 dell'O 01 del 18 sept. 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI – RS 831.307).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU 1971 32 36; FF 1970 I 149).

² I Cantoni disciplinano la procedura concernente la determinazione, il versamento e la restituzione delle prestazioni complementari. Informano adeguatamente i potenziali beneficiari.³⁶

³ La prestazione complementare è comunicata all'assegnatario mediante una decisione scritta con indicazione dei rimedi giuridici e pagata, di regola, mensilmente per mezzo della posta. Il pagamento può essere effettuato insieme con la rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 7 Contenzioso cantonale³⁷

¹ Contro le decisioni concernenti le prestazioni complementari può essere interposto ricorso.

² I Cantoni designano un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione e regolano la procedura. L'articolo 85 LAVS³⁸ è applicabile per analogia.³⁹

Art. 8⁴⁰ Autorità federale di ricorso

Contro i giudizi delle autorità di ricorso può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria.⁴¹

Art. 9 Sussidi

¹ I sussidi che la Confederazione concede ai Cantoni per le spese derivanti dalle prestazioni complementari sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non possano essere prelevati dalla riserva prevista nell'articolo 111 LAVS⁴².⁴³

² I sussidi sono graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e coprono al minimo il 10 e al massimo il 35 per cento delle spese derivanti ai singoli Cantoni dalle prestazioni complementari.⁴⁴

³⁶ Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1970 (RU **1971** 32; FF **1970** I 149). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2952 2959; FF **1997** I 1085)

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU **1971** 32 36; FF **1970** I 149).

³⁸ **RS 831.10**

³⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

⁴¹ **RS 173.110**

⁴² Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2017 2018; FF **1981** III 677). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2017 2018; FF **1981** III 677). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e regola la procedura di pagamento.

⁴ ...⁴⁵

Art. 9a⁴⁶ Termini

Gli articoli 20-24 della legge sulla procedura amministrativa⁴⁷ sono applicabili.

Art. 9b⁴⁸ Effetto sospensivo e forza esecutiva

L'articolo 97 capoversi 2 e 4 LAVS⁴⁹ è applicabile per analogia. Sono fatte salve disposizioni cantonali divergenti.

2. Le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

Art. 10 Sussidi

¹ Sono accordati annualmente:

- a.⁵⁰ un sussidio massimo di 12 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;
- b.⁵¹ un sussidio massimo di 8 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis;
- c. un sussidio massimo di 2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.^{52 53}

^{1bis} Nel fissare le nuove rendite in conformità dell'articolo 33^{ter} LAVS⁵⁴ il Consiglio federale determina la proporzione dell'aumento di questi sussidi.⁵⁵

⁴⁵ Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU **1985** 2017; FF **1981** III 677).

⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2952 2959; FF **1997** I 1085)

⁴⁷ RS **172.021**

⁴⁸ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2952 2959; FF **1997** I 1085)

⁴⁹ RS **831.10**

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1986** 699 702; FF **1985** I 80). Vedi anche il cpv. 3 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1986** 699 702; FF **1985** I 80). Vedi anche il cpv. 3 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

⁵² Ora: i sussidi previsti sono fissati a 16,5 milioni, 11,5 milioni e 2,7 milioni di franchi (art. 3 dell'O 93 del 31 ago. 1992 sull'adeguamento delle prestazioni complementari dell'AVS/AI – RS **831.305**).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

⁵⁴ RS **831.10**

⁵⁵ Introdotta dal n. II 2 della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 699 702; FF **1985** I 80).

² I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; il sussidio all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'assicurazione per l'invalidità.⁵⁶

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui. Esso emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali, cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.

Art. 11 Uso

¹ I sussidi sono impiegati per l'assegnazione di:

- a.⁵⁷ prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi;
- b.⁵⁸ prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno;
- c. per il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi in favore di vecchi, superstiti e invalidi.

² Alle persone durevolmente a carico dell'aiuto sociale⁵⁹ non possono essere assegnate prestazioni conformemente al capoverso 1 lettere a e b.

³ Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono direttive sull'uso dei sussidi.

⁴ Il Consiglio federale può emanare disposizioni complete sull'uso dei sussidi, prevedere un ordinamento particolare, in casi rigorosi, a favore degli invalidi bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità nonchè delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.⁶⁰

3. Disposizioni comuni

Art. 12 Sicurezza delle prestazioni

Le prestazioni nel senso della presente legge non possono essere cedute, nè costituite in pegno, nè soggette a qualsiasi esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esse è nulla.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1589; FF **1974** I 21).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

⁵⁹ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2952 2959; FF **1997** I 1085).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1970, in vigore dal 1° gen. 1971 (RU **1971** 32 36; FF **1970** I 149).

Art. 12a⁶¹ Garanzia dell'uso conforme allo scopo

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti il pagamento a terzi per garantire un uso delle prestazioni conforme allo scopo.

Art. 13⁶² Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS⁶³ concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

Art. 14 Vigilanza della Confederazione

¹ Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Esso provvede al coordinamento dell'attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pubblica e verifica l'uso dei sussidi accordati loro.

² I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono agli uffici designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti, di cui i medesimi abbisognano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano, ogni anno, al Consiglio federale un rapporto e un rendiconto e forniscono i dati statistici richiesti.

³ Il Consiglio federale può ridurre o sopprimere i sussidi, se essi non sono usati conformemente alle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive.

Art. 15 Approvazione delle prescrizioni

¹ I Cantoni, che, in virtù della presente legge, pretendono sussidi alle prestazioni complementari, sottopongono le loro relative disposizioni all'approvazione della Confederazione⁶⁴. La Confederazione può subordinare il pagamento di contributi alla condizione che singole disposizioni siano modificate o non siano applicate.

² Le direttive delle istituzioni di utilità pubblica devono essere approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2959; FF 1997 I 1085).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2687; FF 2000 2556).

⁶³ RS 831.10

⁶⁴ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

Art. 16 Disposizioni penali

¹ Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione, nel senso della presente legge, che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente un sussidio nel senso della presente legge, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terzi o a suo vantaggio,

è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, in quanto non sia dato un crimine o un delitto del Codice penale svizzero⁶⁵ cui è comminata una pena più grave. Le due pene possono essere cumulate.⁶⁶

² Chiunque, violando l'obbligo incumbentegli, intenzionalmente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, è punito con la multa fino a 5000 franchi, in quanto non sia data alcuna fattispecie descritta nel capoverso 1.⁶⁷

³ È applicabile l'articoli 90 LAVS⁶⁸.

4.⁶⁹ Relazione con il diritto europeo**Art.16a⁷⁰**

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁷¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁷² tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera

⁶⁵ RS 311.0

⁶⁶ Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

⁶⁷ Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. III della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

⁶⁸ RS 831.10

⁶⁹ Introdotta dal n. I 6 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AEELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

⁷¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

⁷² RS 0.142.112.681; FF 1999 5978

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁷³ nella loro versione aggiornata⁷⁴;

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁷⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁷⁶.

5.⁷⁷ Disposizioni finali e transitorie

Art. 17⁷⁸

Art. 18 Modificazione della LAVS

L'articolo 98 LAVS⁷⁹ è abrogato.

Art. 19 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla e, a tale scopo, emana le necessarie prescrizioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1966⁸⁰

⁷³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁷⁴ **RS 0.831.109.268.1/.11**

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁷⁵ **RS 0.632.31; FF 2001 4499**

⁷⁶ **RS 0.831.106.1/.11**

⁷⁷ Originaria parte 4.

⁷⁸ Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1970 (RU **1971 32; FF 1970 I 149**).

⁷⁹ **RS 831.10**

⁸⁰ DCF del 24 giu. 1965 (RU **1965 544**).

Disposizione finale della modificazione del 5 ottobre 1984⁸¹

L'Assemblea federale può, con decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, stabilire contributi del 10 fino al 70 per cento nel caso in cui la soppressione del contributo cantonale al finanziamento dell'AVS, prevista nell'ambito della prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, non sia attuata.

Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1985⁸²

¹ Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, disposizioni legislative purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

² Nell'anno seguente l'entrata in vigore della presente legge una prestazione complementare in corso non può essere ridotta in seguito alla modificazione dell'articolo 3 capoversi 1, 2 e 4 e dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b.

³ I sussidi maggiorati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b valgono a decorrere dal 1986.

Disposizioni finali della modificazione del 20 giugno 1997⁸³*a. Fabbisogno vitale*

Il Consiglio federale può adattare gli importi previsti all'articolo 3b capoverso 1 lettera a ai valori applicabili in base al diritto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

b. Calcolo delle spese di locazione

¹ Per le persone che vivono a casa e che beneficiano già di prestazioni complementari al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le spese di locazione ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera b sono riconosciute quali spese a partire dalla data dell'entrata in vigore.

² I Cantoni possono stabilire che, per il calcolo delle spese di locazione riconosciute, l'articolo 3b capoverso 1 lettera b sia applicato a partire da una data ulteriore, ma al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

³ Fino al momento del calcolo delle spese di locazione ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera b da parte del Cantone, le spese da computare a titolo di locazione comprendono:

81 RU 1985 2017; FF 1981 III 677

82 RU 1986 699; FF 1985 I 80

83 RU 1997 2952; FF 1997 I 1085

- a. la pigione netta, e
- b. un importo forfettario per le spese accessorie ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c del diritto anteriore.

⁴ Le spese riconosciute per le spese di locazione non devono superare al momento del calcolo ai sensi del capoverso 3 gli importi massimi giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera b.

c. Disposizioni cantonali

Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente disposizioni legislative mediante ordinanza non sottostante a referendum, purché vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore fino all'emanazione delle disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.